



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.51**

OGGETTO:

**MISURE DI SOSTEGNO AI PUBBLICI ESERCIZI DELLA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19. INDIRIZZI AGLI UFFICI.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore dodici e minuti quaranta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 la pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati i seguenti provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale: Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020, Decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, Decreto-legge 10 maggio 2020 n. 29, Decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30, DPCM 12 maggio 2020, Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, DPCM 17 maggio 2020, DPCM 18 maggio 2020, Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;

Vista altresì la decretazione d'urgenza della Regione Piemonte e in ultimo il D.P.G.R. N. 63 DEL 22.05.2020;

Rilevato in particolare che le attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande necessitano di essere agevolate dopo aver affrontato un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze economiche per minori incassi e prospettive incerte per la ripresa dell'attività;

Evidenziato che trattasi di categorie che devono fare i conti con spazi limitati in termini di superficie adibita alla vendita/somministrazione a causa del rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dall'Allegato 17 "Linee Guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive" al D.P.C.M. 17.05.2020;

Riscontrata pertanto la necessità di intervenire, in via del tutto emergenziale, a favore del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, fra cui rientrano in particolare gli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, con misure che consentano di aumentare, senza oneri aggiuntivi, la disponibilità e l'utilizzo delle aree esterne, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto dei predetti obblighi di distanziamento sociale e per far fronte alla riduzione dei posti interni a sedere;

Preso atto che l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge n. 34/2020 recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n.](#)

507 e dal canone di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#).

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'[articolo 5 della legge n. 287 del 1991](#), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli [articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

Ritenuto a tal fine di dover impartire appositi indirizzi ai responsabili d'area come di seguito espressi:

1. le occupazioni di aree esterne (dehors) già assentite potranno essere ampliate per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione e comunque nel rispetto del limite di mq 40;
2. per i nuovi spazi potrà essere occupata una superficie non superiore al 50% della superficie interna dichiarata ai fini della Tassa sui rifiuti e nel rispetto del limite di mq 40, in modo da sopperire alla quantità di posti a sedere situati all'interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale;
3. in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze, e nel rispetto della normativa di viabilità, sicurezza ed igienico sanitaria;
4. l'istanza di autorizzazione e/o ampliamento, valida per il periodo fino al 31.10.2020, in esenzione dall'imposta di bollo e dal canone di occupazione di suolo pubblico di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), deve essere presentata al protocollo del comune su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del comune;
5. le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti, dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;
6. il presente procedimento non esenta dall'acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o soggetti diversi dal Comune, così come richiesti dalle normative vigenti;

Ritenuto che tali agevolazioni riflettono il doveroso contemperamento degli interessi contrapposti, nel rispetto dei principi di equità e gradualità, e cioè del "sacrificio imposto alla collettività" con la sottrazione dell'area pubblica e del relativo "beneficio economico" che ne può trarre l'attività commerciale beneficiaria;

Precisato che le presenti disposizioni, essendo di carattere urgente e transitorio per contrastare l'emergenza del coronavirus, non potranno protrarsi oltre il 31 ottobre 2020 salvo ulteriori o diverse disposizioni di legge;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest'organo ai sensi dell'art. 48 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere dei responsabili dei servizi interessati;

Visti:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 190/2012 del 6.11.2012 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di fornire** ai responsabili degli uffici appositi indirizzi per gestire le misure di sostegno agli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come di seguito espressi:
 - le occupazioni di aree esterne (dehors) già assentite potranno essere ampliate per una superficie massima pari al 50% rispetto a quella già in concessione e comunque nel rispetto del limite di mq 40;
 - per i nuovi spazi potrà essere occupata una superficie non superiore al 50% della superficie interna dichiarata ai fini della Tassa sui rifiuti e nel rispetto del limite di mq 40, in modo da sopperire alla quantità di posti a sedere situati all'interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale;
 - in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze, e nel rispetto della normativa di viabilità, sicurezza ed igienico sanitaria;

- l'istanza di autorizzazione e/o ampliamento, valida per il periodo fino al 31.10.2020, in esenzione dall'imposta di bollo e dal canone di occupazione di suolo pubblico di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), deve essere presentata al protocollo del comune su apposito modulo reso disponibile sul sito internet del comune;
 - le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti, dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;
 - il presente procedimento non esenta dall'acquisire eventuali altri pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o soggetti diversi dal Comune, così come richiesti dalle normative vigenti.
3. **Di disporre** che gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno essere modificati al fine di recepire eventuali norme legislative, ordinanze regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero disporre diversamente in materia.
4. **Di dare atto** che per quanto non contemplato nel presente atto di indirizzo si applicano quanto previsto dal vigente Regolamento comunale canone occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 27.02.2002 e dal Regolamento comunale dei dehors approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 9.06.2005.
5. **Di rendere** la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dr. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

Il Segretario Comunale
BARBERA Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese